

























































































































giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".

"Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

Art. 143.

(Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente:

"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanita'). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanita'".

Art. 144.

(Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 145.

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))**

Art. 146.

(Norma di coordinamento)

Ogniqualevolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potesta'", la medesima e' sostituita dalla espressione "potesta' dei genitori".

Art. 147.

(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

